

**Sentenza n. 134/2004 in materia di ordinamento degli organi dello Stato.**

Con la sentenza n. 134 del 2004 è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) per violazione degli articoli 117, secondo comma, lett. *g*) e 108, primo comma, Cost., in quanto stabilisce che di una commissione regionale facciano parte prefetti e magistrati.

La norma censurata, infatti, prevede, tra i numerosi altri componenti del Comitato di indirizzo – organo dell'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza istituito presso la Presidenza della Giunta regionale – anche i Prefetti della Regione o loro delegati, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona. Sostiene la Corte che la disposizione regionale attribuisce nuovi compiti ai soggetti indicati configurandoli, altresì, come componenti necessari di un organo regionale al quale dovrebbero partecipare obbligatoriamente. In tal modo, però, la norma è invasiva della potestà legislativa esclusiva dello Stato stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, e viola la riserva di legge statale prevista dall'art. 108, primo comma, Cost. in tema di ordinamento giudiziario. Pur auspicando lo sviluppo di forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, la Corte conclude precisando che *“le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati”* (punto 4 delle considerazioni in diritto).

Dott. ssa Paola Garro